C O M U N E D I N U R A M I N I S

P i a z z a M u n i c i p i o , 1 - 0 9 0 2 4 N U R A M I N I S

P . I V A 1 0 4 3 6 9 0 9 2 2 - C . F . 8 2 0 0 2 1 3 0 9 2 8

T E L . 0 7 0 / 7 5 7 4 7 0 5

BILANCIO DI PREVISIONE 2020- 2022

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/1 che prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato(FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", di cui all'art 11 comma 5 del DLgs. 118/2011, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuitidall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debitoe con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
10. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**€ 153.309,43**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**€ 125.692,22**		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	€ 102.000,00	**€ 102.000,00**	**€ 102.000,00**

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**112.638,82**
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**55.000,00**

Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	70.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**273.836,00**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**275.285,00**		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	280.000,00	**280.000,00**	**280.000,00**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**131.123,13**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**135.000,00**		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	€ 120.000,00	**€ 110.000,00**	**€ 110.000,00**

A decorrere dall'anno 2020 l'amministrazione comunale ha deciso di ridurre l'aliquota dell'addizionale comunale irpef da 0,70% a 0,60% , si prevede un'unica aliquota .
E' previsto un gettito minimo di € 109.478,00 ed un gettito massimo di € 133.806,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**7.517,15**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**7500,00**		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	7.500,00	**7.000,00**	**7.000,00**

Proventi recupero evasione tributaria

Si evidenziano di seguito le entrate previste derivanti dall'attività di accertamento per i tributi a fianco di ciascuno indicato:

RECUPERO EVASIONE TARI CAP.130/5	2020	2021	2022
	15.000,00	15.000,00	15.000,00

IMU – RECUPERO EVASIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP.60/1	2020	2021	2022
	30.000,00	25.000,00	25.000,00

Proventi sanzioni codice della strada

Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale viene stimato per il triennio nella misura di € 272.214,11 come da attrobuzione del Ministero

LE SPESE

Per quanto riguarda le **spese correnti,** le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).

Per le previsioni 2020-2022 *si è tenuto conto:*

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione da effettuare in relazione agli obiettivi indicati nelDUP;

SPESE PERSONALE

Con delibera n.113 del 23.12.2019 viene approvata la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 come dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Le spese previste per gli anni 2020/2022 non superano il limite di € 742.625,56, spesa media del triennio 2011/2013;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato

dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevedeva la possibilita', per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	95%	100
	Non sperimentatori						
RENDICONTO*	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%

L'ente nel triennio 2020/2021/2022 *non si è avvalso* di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione dei capitoli di difficile esazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.
Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

BILANCIO 2020

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	%acc.to FCDE	Previsione 2019 di entrata	Stanziamento FCDE	Metodo
60/1	RECUPERO EVASIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO	100%	30.000,00	9.810,00	C
130/1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	280.000,00	17.500,00	C
130/5	RECUPERO EVASIONE TARI	100%	15.000,00	2.791,50	B
1160/1	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	100%	18.000,00	4.395,60	**A**
1270/1	PROVENTI UTENTI CASA ALLOGGIO	100%	736.155,00	8.907,48	**A**
1310/1	CANONE CONCESSIONE PISCINA C	100%	14.100,00	4.314,60	**A**
1310/3	AFFITTO CANONE MODERATO	100%	51.377,04	4.500,63	**A**
1430/1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	20.000,00	3.605,40	**A**
	STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO			**55.825,21**	

BILANCIO 2021

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2019 di entrata	Stanziamento FCDE	Metodo
60/1	RECUPERO EVASIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO	100%	25.000,00	8.175,00	C
130/1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	280.000,00	17.836,00	C
130/5	RECUPERO EVASIONE TARI	100%	15.000,00	2.791,50	B
1160/1	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	100%	18.000,00	4.395,60	**A**
1270/1	PROVENTI UTENTI CASA ALLOGGIO	100%	736.155,00	8.907,48	**A**
1310/1	CANONE CONCESSIONE PISCINA C	100%	14.100,00	4.314,60	**A**
1310/3	AFFITTO CANONE MODERATO	100%	51.377,04	4.500,63	**A**
1430/1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	20.000,00	3.269,40	**A**
	STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO			**54.190,21**	

BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2019 di entrata	Stanziamento FCDE	Metodo
60/1	RECUPERO EVASIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO	100%	25.000,00	8.175,00	C
130/1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	280.000,00	17.836,00	C
130/5	RECUPERO EVASIONE TARI	100%	15.000,00	2.791,50	B
1160/1	PROVENTI MENSA SCOLASTICA	100%	18.000,00	4.395,60	**A**
1270/1	PROVENTI UTENTI CASA ALLOGGIO	100%	736.155,00	8.907,48	**A**
1310/1	CANONE CONCESSIONE PISCINA C	100%	14.100,00	4.314,60	**A**
1310/3	AFFITTO CANONE MODERATO	100%	51.377,04	4.500,63	**A**
1430/1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	20.000,00	3.269,40	**A**
	STANZIAMENTO PREVISTO IN BILANCIO			**54.190,21**	

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per alcuni capitoli di entrata è stata applicata la media semplice metodo A, ossia la media tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 anni , per altri invece è stata applicato il metodo B il , rapporto tra accertato e incassato degli ultimo 5 anni, per alcuni il metodo c) ,ossia la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che- la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Per il dettaglio del calcolo del FCDE si rinvia agli appositi allegati allo schema di Bilancio di Previsione.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi contenziosi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito per € 1.000,00 che rappresenta un valore minimo in considerazione dell'attuale livello di contenzioso presente nell'ente. Nel caso di insorgenza di eventuale nuovo contenzioso tale importo verrà aumentato mediante specifiche variazioni al bilancio.

2. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" per un importo di € 650,74 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

3. Ulteriori fondi e accantonamenti

Sono stati stanziati altri Fondi per sinistri ed indennizzi per € 1.000,00 ed il Fondo rinnovi contrattuali previsto dal DPCM 18 aprile 2016 per €1.500,00;

4. Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente :

	2020	**2021**	**2022**
Spese Titolo I	€ 3.443.933,43	€ 3.409.781,72	€ 3.402.781,72
% fondo di riserva	0,76%	0,83%	0,83%
Importo fondo di riserva	**€ 26.006,43**	**€ 28.000,00**	**€ 28.000,00**

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera *non è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili e urgenti.

E'stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa**, pari ad € 10.000,00 (0,22%) in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000 sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3 (€ 4.732.119,33);

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera *non è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimentideterminati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specificadestinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese erischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020/2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come

di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018**	**1.601.415,73**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018**	**1.604.580,00**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	4.686.674,74
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	6.745.526,89
(-) (+)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	749,25
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	4.228,09
=	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020**	**1.150.622,42**
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.100.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	1.100.000,00
=	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (2)**	**1.150.622,42**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata (3)	246.670,57
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	
Fondo perdite società partecipate (5)	
Fondo contenzioso (5)	152.757,53
Altri accantonamenti (5)	12.872,77
B) Totale parte accantonata	**412.300,87**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti	312.928,85
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	**312.928,85**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	**33.858,98**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**391.533,72**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le partecipate comunali sono:
C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al Servizio di Igiene Urbana, per la quota di partecipazione diretta dell'8,07 %;
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna, per la gestione a livello di ATO regionale del servizio idrico integrato, con quota di partecipazione - pari allo 0,0016483 % del capitale sociale complessivo svolge le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse mentre Abbanoa supervisiona le procedure e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prenderà in gestione e le metterà in esercizio. **Abbanoa**. è quindi il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015,
n. 4 e s. m. e i.); Abbanoa SpA, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
Quota di partecipazione pari al 0.02521128 %;

- le società partecipate assolvono la funzione di gestire servizi pubblici essenziali a rilevanza economica (SIEG) a rete, quale il servizio idrico integrato e di igiene urbana;
- in particolare l'EGAS – Ente di Governo dell'Ambito di Sardegna costituito ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 4 del 04.02.2015 per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi;
- il CISA svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente occupandosi della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di Igiene urbana della gestione e della raccolta dei rifiuti solidi urbani a livello sovracomunale, al fine di realizzare economie di scala e rendere il servizio più efficiente;

Fondo pluriennale vincolato
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta

collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato solo per la missione 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ed e' relativo all'adeguamneto e messa a norma della casa di riposo per il quale si è ricorso alla CDP

Per tutte le altre poste di bilancio verra' definito in sede di riaccertamento ordinario .

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'ente con provvedimento del responsabile dell'area 2 Economico Finanziaria n.73 , assunto in data 17/12/2019 esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di ricorrere alla CDP per la contrazione di un Prestito di € 1.100.000,00 destinato al finanziamento della spesa occorrente per l'Adeguamento e messa a norma della struttura denominata " Comunita' alloggio Monsignor Serci " adeguamento deliberato dalla giunta con atto n.86 in data 25.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera di per un importo complessivo della spesa di Euro 1.132.229,01 finanziato per Euro € 1.100.000,00 mediante assunzione di mutuo.

Il prestito ha una durata fino al 31.12.2048 (anni 29) a decorrere dal 1 Gennaio del primo anno solare immediatamente successivo a quello della data di accettazione , al tasso pari a 2,1%.

Qui di seguito viene riportato il piano di ammortamento :

	CALCOLATORE PIANO AMMORTAMENTO PRESTITI ORDINARI A TASSO FISSO
Data Stipula	28/11/2019
Durata Ammortamento	29 Anni
Data Inizio Ammortamento	01/01/2020
Tasso (%)	2,010
Nozionale (Euro)	1.100.000,000

PDA				
Data Scadenza	**Debito Residuo (Euro)**	**Quota Capitale (Euro)**	**Quota Interesse (Euro)**	**Rata (Euro)**
30/06/2020	1.100.000,00	13.869,48	11.550,00	25.419,48
31/12/2020	1.086.130,52	14.015,11	11.404,37	25.419,48
30/06/2021	1.072.115,41	14.162,27	11.257,21	25.419,48
31/12/2021	1.057.953,14	14.310,98	11.108,50	25.419,48
30/06/2022	1.043.642,16	14.461,24	10.958,24	25.419,48
31/12/2022	1.029.180,92	14.613,08	10.806,40	25.419,48
30/06/2023	1.014.567,84	14.766,52	10.652,96	25.419,48
31/12/2023	999.801,32	14.921,57	10.497,91	25.419,48
30/06/2024	984.879,75	15.078,25	10.341,23	25.419,48
31/12/2024	969.801,50	15.236,57	10.182,91	25.419,48
30/06/2025	954.564,93	15.396,55	10.022,93	25.419,48
31/12/2025	939.168,38	15.558,22	9.861,26	25.419,48
30/06/2026	923.610,16	15.721,58	9.697,90	25.419,48
31/12/2026	907.888,58	15.886,65	9.532,83	25.419,48
30/06/2027	892.001,93	16.053,46	9.366,02	25.419,48
31/12/2027	875.948,47	16.222,03	9.197,45	25.419,48
30/06/2028	859.726,44	16.392,36	9.027,12	25.419,48
31/12/2028	843.334,08	16.564,48	8.855,00	25.419,48
30/06/2029	826.769,60	16.738,40	8.681,08	25.419,48
31/12/2029	810.031,20	16.914,16	8.505,32	25.419,48
30/06/2030	793.117,04	17.091,76	8.327,72	25.419,48
31/12/2030	776.025,28	17.271,22	8.148,26	25.419,48
30/06/2031	758.754,06	17.452,57	7.966,91	25.419,48
31/12/2031	741.301,49	17.635,82	7.783,66	25.419,48
30/06/2032	723.665,67	17.820,99	7.598,49	25.419,48
31/12/2032	705.844,68	18.008,11	7.411,37	25.419,48
30/06/2033	687.836,57	18.197,20	7.222,28	25.419,48
31/12/2033	669.639,37	18.388,27	7.031,21	25.419,48
30/06/2034	651.251,10	18.581,35	6.838,13	25.419,48
31/12/2034	632.669,75	18.776,45	6.643,03	25.419,48
30/06/2035	613.893,30	18.973,60	6.445,88	25.419,48
31/12/2035	594.919,70	19.172,83	6.246,65	25.419,48
30/06/2036	575.746,87	19.374,14	6.045,34	25.419,48
31/12/2036	556.372,73	19.577,57	5.841,91	25.419,48
30/06/2037	536.795,16	19.783,13	5.636,35	25.419,48
31/12/2037	517.012,03	19.990,86	5.428,62	25.419,48
30/06/2038	497.021,17	20.200,76	5.218,72	25.419,48
31/12/2038	476.820,41	20.412,87	5.006,61	25.419,48
30/06/2039	456.407,54	20.627,20	4.792,28	25.419,48
31/12/2039	435.780,34	20.843,79	4.575,69	25.419,48
30/06/2040	414.936,55	21.086,65	4.356,83	25.419,48
31/12/2040	393.873,90	21.283,81	4.135,67	25.419,48
30/06/2041	372.590,09	21.507,29	3.912,19	25.419,48
31/12/2041	351.082,80	21.733,11	3.686,37	25.419,48
30/06/2042	329.349,69	21.961,31	3.458,17	25.419,48

31/12/2042	307.388,38	22.191,91	3.227,57	25.419,48
30/06/2043	285.196,47	22.424,92	2.994,56	25.419,48
31/12/2043	262.771,55	22.660,38	2.759,10	25.419,48
30/06/2044	240.111,17	22.898,32	2.521,16	25.419,48
31/12/2044	217.212,85	23.138,75	2.280,73	25.419,48
30/06/2045	194.074,10	23.381,71	2.037,77	25.419,48
31/12/2045	170.692,39	23.627,31	1.792,27	25.419,48
30/06/2046	147.065,18	23.875,30	1.544,18	25.419,48
31/12/2046	123.189,88	24.125,99	1.293,49	25.419,48
30/06/2047	99.063,89	24.379,31	1.040,17	25.419,48
31/12/2047	74.684,58	24.635,30	784,18	25.419,48
30/06/2048	50.049,38	24.893,97	525,51	25.419,48
31/12/2048	25.155,31	25.155,31	264,17	25.419,48
	Totale	1.100,000,00		

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Quadro delle risorse disponibili per le opere pubbliche 2020/2022

TIPOLOGIE RISORSE	**Arco temporale di validità del programma**			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	**Disponibilità Finanziaria Secondo anno**	**Disponibilità Finanziaria Terzo anno**	**Importo Totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	197.549.20	8.077.450,98	2.610.000,00	10.885.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	800.000,00	300.000,00		1.100.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 DLGs 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	89.109,25			€ 89.109,25
Altro (1)				
Totali	1.086.658,27	8.377.450,98	€2.610,00.00	12.074.109,25
Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno				

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARI PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

- NUOVA TARI DAL 2020-

La Tari, la tariffa sui rifiuti soldi urbani cambierà a decorrere dal 2020, in particolare, è il metodo tariffario che subirà modifiche sulla base del servizio integrato di gestione dei rifiuti varato dall'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA).
La deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 ha adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR),da applicarsi dal 1° gennaio 2020 .
L'ordinario processo di approvazione dei provvedimenti di entrata nell'ambito della formazione del bilancio di previsione, L'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) , individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente .
A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio. A norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigentiin materia (...)".In base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe, vale il 31 dicembre 2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. Tuttavia, con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile.
La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, **in deroga** al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il 30 aprile**.
I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori.
Pertanto, gli enti che approvano il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.
Per espressa disposizione dell'art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità

alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti. Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevededal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.
La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio.
La modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà pertanto poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL. Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori) di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre, si osserva che i tempi di adeguamento risultano ormai pressoché allineati, in quanto gli obblighi scattano a decorrere dal 1° aprile 2020.

Nuraminis, 23/12/2019

La responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Valeria Serci